

REVISIONE

di **ANDREA SCAINI**

Alla ricerca di punti di riferimento per la revisione del futuro

Affrontare le sfide del post Covid-19 e soprattutto quelle della legislazione post pandemica per le imprese e per la ripartenza dell'economia.

In questo difficile momento è necessario fissare qualche punto fermo o quantomeno porsi delle domande e stimolare delle risposte coerenti attraverso le associazioni di categoria delle imprese e il CNDCEC; il nuovo organo di governo dei Commercialisti dovrà, infatti, dimostrare di essere prima di tutto in grado di affrontare le **sfide del post Covid-19** e, soprattutto, quelle della legislazione per le imprese post pandemica e per la ripresa.

Codice della crisi di impresa: la Commissione Ministeriale Pagni è al lavoro per rendere obbligatoriamente compatibile il D. Lgs. 14/2019 con la direttiva UE 2019/1023, sulla cui attuazione il nostro Paese è in ritardo. La questione che più sorprende è che manca un'ufficialità a quanto dichiarato dalla Presidente di detta Commissione a un noto quotidiano economico; tale questione riveste infatti una importanza capitale per la futura organizzazione del lavoro di imprese e professionisti. L'entrata in vigore del nuovo Codice slitta di un anno (?) e quindi va presumibilmente al 1.09.2022 (o 1.01.2023 come sarebbe decisamente più saggio e più logico) e i sistemi di allerta vanno al 1.01.2024 con la forma prevista però dalla nuova Direttiva UE e quindi quella dell' *early warning* in forma volontaria e lontana dalle aule dei Tribunali.

Ciò premesso, cosa resterà della Riforma Rordorf?

Un aspetto al quale professionisti e imprese, specialmente le PMI, dovranno lavorare è quello degli "**adeguati assetti organizzativi e contabili finalizzati alla anticipata individuazione e diagnosi della crisi di impresa**" che è senz'altro la parte più importante di taglio aziendalistico già in vigore da marzo 2019 dell'intera riforma; stando, infatti, alle dichiarazioni stampa della Presidente Pagni, rimarrà il punto di partenza per stabilire e accertare le responsabilità civili e penali della sopravvenuta procedura giudiziale.

Su questo passaggio culturale/giuridico non esistono più alibi e ora si sono create anche le condizioni temporali per potere lavorare intensamente sulla necessaria crescita delle PMI in tale direzione; devono essere stimolati investimenti in risorse informatiche e umane per permettere alla nuova generazione dei revisori e sindaci delle c.d. nano imprese di accettare con sufficiente tranquillità i futuri incarichi.

Organi di controllo e revisione delle PMI Srl (o anche Spa?): si invocano da mesi un ripensamento e una riforma legislativa dell'intero tema, però nessuno (e dico davvero nessuno) propone un concreto, profondo ripensamento dei parametri quali/quantitativi (di fatto disattivati per le Srl fino alle assemblee di bilancio relativo al 2021) al raggiungimento dei quali scatta l'obbligo di tali organi; deve essere anche e soprattutto precisamente individuato il ventaglio di possibilità dell'assemblea societaria; su questi argomenti gli addetti ai lavori stanno assistendo a una ridda di opinioni dottrinali e giurisprudenziali tra le più variegata e, tuttavia, tutte sostenibili (a causa di una carenza normativa sconcertante).

L'organo di controllo e/o il revisore costituiscono il (unico) motore dell' *early warning* di concezione attuale conforme alla direttiva 2019/1023, insieme con la parte aziendalistica della consulenza.

Affinché tutto questo si trasformi in un positivo motore del sistema economico, in prevenzione di evoluzioni patologiche, è però necessario (anche) **limitare e chiarire le responsabilità** per liberare l'apporto propulsivo e culturale degli organi di controllo e dei revisori verso imprenditori e addetti delle nostre piccole imprese.

Ora è il momento di spingere verso una vera riforma dell'istituto della revisione della parte sana della nostra economia, decisamente burocratizzata e più orientata all'analisi "*aziendale*" del dato piuttosto che all'affannosa memorizzazione di "*carte di lavoro*" nel terrore (?) di future verifiche.

Prevalenza della sostanza sulla forma, per cortesia.